

DELIBERA 474/2023/CRL/UD del 22/12/2023
G. Rxxx / TIM SPA (KENA MOBILE)
(GU14/554032/2022)

Il Corecom Lazio

NELLA riunione del 22/12/2023;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 28 novembre 2017, approvato con delibera 395/17/CONS;

VISTA la Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni ai comitati regionali per le comunicazioni sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio il 5 marzo 2018;

VISTA la legge della Regione Lazio 28 ottobre 2016, n. 13, istitutiva e disciplinante l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com);

VISTA la delibera n. 347/18/CONS, del 18 luglio 2018, recante “Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”, di seguito "Regolamento Indennizzi”;

VISTA l’istanza di **G. Rxxx** del 29/09/2022 acquisita con protocollo n. del ;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell’istante

L’istante, Sig. **G. Rxxx**, cliente della Soc. Tim S.p.a., esponeva di aver segnalato, in data 13.7.22, l’avvenuta interruzione del servizio e che, a seguito di propria segnalazione, veniva informato che il disservizio doveva essere ricondotto alla rottura di un cavo nella strada della propria residenza. Considerato il persistere della problematica denunciata, l’istante sollecitava, più volte, l’operatore affinché provvedesse alla risoluzione del disservizio. Ciò nonostante, nessun tecnico incaricato da Tim S.p.a. interveniva, creando, in tal modo, un grave danno, sia all’istante che alla di lui moglie, dal momento che entrambi svolgono la propria attività lavorativa in smart working ed in considerazione del fatto che la riattivazione del servizio sarebbe avvenuta soltanto in data 17.8.22. L’utente chiedeva quindi: “Come da carta dei servizi TIM penso di aver diritto al rimborso di euro 14 per ogni giorno di interruzione (37 giorni) più il rimborso del canone per il mese in cui non si è potuto usufruire del servizio (34,89) per un totale di euro 552,89”. In data 13.9.22, l’operatore proponeva, per mero spirito conciliativo, inizialmente, un rimborso di € 70,00, successivamente, di € 200,00, da versare sulle coordinate bancarie del titolare del contratto Tim, proposta che veniva però rifiutata dallo stesso. Successivamente, in data 27.2.23, si teneva l’udienza nell’ambito del contenzioso de quo, in occasione della quale l’istante, a mezzo del proprio legale, chiedeva un risarcimento di € 1.000,00, a fronte del quale, l’operatore avanzava una controproposta per € 800,00. All’esito, nessun accordo risultava possibile.

2. La posizione dell’operatore

Si costituiva la Tim S.p.a., eccependo l’infondatezza delle eccezioni e richieste ex adverso formulate, in quanto “...generiche, infondate e, comunque, totalmente prive di allegazioni e riscontro documentale. Invero, nella descrizione dei fatti, controparte si limita a rivolgere all’operatore contestazioni generiche, senza neppure indicare puntualmente le modalità con la quali l’asserito disservizio si sarebbe manifestato. Non è, inoltre, specificata la data, né tantomeno la durata dei singoli episodi, ma solo il periodo complessivo. L’istante, inoltre, non ha fornito prova alcuna degli addebiti contestati e, soprattutto, non ha allegato né provato la fonte negoziale del rapporto che si pretende inadempito da TIM. A ciò si aggiunga che, a fronte della presunta esistenza di disservizi, non sono indicati o, comunque, allegati reclami. Controparte, dunque, non ha adempiuto l’onere di allegazione e men che meno quello di produzione documentale

gravante sulla stessa. Si confida pertanto, già sotto tale profilo, che tutte le domande avversarie vengano rigettate. 2) Assenza dei disservizi lamentati. Insussistenza dei presupposti per la liquidazione d'indennizzi. Fermo quanto eccepito al punto che precede, si deve rilevare come, anche nel merito, le doglianze avversarie risultino del tutto infondate, non trovando alcuna conferma nei sistemi di TIM. 3) Da verifica interna, infatti, non si rinvennero malfunzionamenti indennizzabili sulla linea intestata al Sig. RUSSO. Nulla potrà, pertanto, essere riconosciuto a favore della parte istante. Peraltro, a fronte delle doglianze di controparte, non sono nemmeno presenti validi reclami o contestazioni tempestive, volte a porre l'operatore in condizione di verificarne la fondatezza e, eventualmente, risolvere le problematiche. L'istante, infatti, non documenta l'invio di alcuna segnalazione. In merito ai disservizi, infatti, la mancanza di prova circa l'invio di idonee e tempestive segnalazioni/reclami, assume rilievo in questa sede, secondo quanto stabilito dall'Autorità, attraverso una consolidata applicazione della delibera n. 179/03/CSP che pone in diretta correlazione l'obbligo dell'operatore di provvedere al ripristino del servizio con l'obbligo dell'utente di porre la controparte nella condizione di provvedervi, attraverso una tempestiva segnalazione della problematica...".

3. Motivazione della decisione

Preliminarmente, si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di procedibilità ed ammissibilità previsti dall'art.14 del Regolamento ed è pertanto proponibile. Nel merito, l'istanza può essere parzialmente accolta, nei termini seguenti. Eccepisce parte istante l'avvenuta, totale, interruzione sia della linea telefonica, che internet, in conseguenza di un guasto tecnico che si sarebbe verificato in data 13.7.22 e si sarebbe poi protratto sino al 17.8.22. Di contro, l'operatore contesta la fondatezza dell'avversa domanda per indeterminatezza e carenza di prova, dal momento che non risulterebbero neanche prodotti i reclami con i quali sarebbe stato denunciato il disservizio assunto. Non si rileverebbe inoltre, da una verifica interna effettuata nei sistemi Tim S.p.a., alcun tipo di disservizio. Ebbene, in base ai principi generali sull'onere della prova in materia di adempimento di obbligazioni, si richiama il principio più volte affermato nella consolidata giurisprudenza di legittimità (Cassaz. Civ. n.13533/01, Cassaz. Civ. n.2387/07, Cassaz. Civ. n.1743/07, Cassaz. Civ. n.936/10), secondo il quale il creditore che agisce per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte. Anche nel caso in cui sia dedotto un inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento o che l'inadempimento sia dipeso da causa a lui non imputabile ex art.1218 c.c., ovvero da cause specifiche di esclusione della responsabilità previste dal contratto, dalle condizioni generali di contratto o dalla carta servizi. Dello stesso avviso anche la Delibera Corecom Abruzzo n.10/11 nella quale è espressamente prescritto che "In base alla disciplina generale dell'onere della prova dettata dall'art.2697 C.c., il creditore che

agisce per l'inadempimento può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte; sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento" (Corecom Lazio 35/11, Corecom Lazio 46/11, Corecom Lazio 48/11, Corecom Lazio 62/11, Corecom Lazio 74/11, Corecom Lazio 18/12). L'onere della prova grava sull'operatore e nel caso de quo sulla Tim S.p.a., in considerazione anche del fatto che la medesima, rappresenta una compagnia telefonica e pertanto è un soggetto strutturalmente e numericamente superiore, organizzato e diversificato rispetto alla posizione del singolo utente. L'onere della prova in capo all'operatore viene meno, come prescritto dalla Delibera AgCom 59/11/CIR, solo nel caso in cui questi non possa disporre alcuna verifica, circostanza questa mai eccepita dalla Tim S.p.a.. Pertanto, spetta all'operatore esibire la documentazione atta ad escludere che si sia verificata l'interruzione della linea nel lasso temporale indicato dall'istante; ma dalla documentazione in atti non è possibile rilevare alcun documento/screenshot prodotto dalla parte convenuta di rilevanza probatoria alcuna. Oltre a quanto sopra evidenziato, si deve tener conto anche del fatto che Agcom, nella Delibera n.3/10/CIR, riconosce come sussistente la responsabilità contrattuale per inadempimento in capo all'operatore, "...ai sensi dell'articolo 1218 c.c., qualora, a fronte della segnalazione del malfunzionamento da parte dell'utente, e nonostante gli interventi tecnici eseguiti, l'operatore non sia riuscito a risolvere il guasto e non abbia mai nemmeno provveduto a comunicare all'utente le motivazioni tecniche in ordine alla mancata risoluzione dei disservizi". E così anche Agcom con la Delibera n.4/10/CIR certifica che: "In mancanza di qualsiasi elemento di prova fornito dall'operatore, a fronte del malfunzionamento/interruzione della linea lamentato dall'utente, il disservizio è da imputarsi esclusivamente alla responsabilità dell'operatore, con conseguente corresponsione di un indennizzo in favore dell'utente". Conformi: Agcom Delibera n.32/10/CIR, Agcom Delibera n.69/10/CIR, Agcom Delibera n.80/10/CIR, Agcom Delibera n.85/10/CIR, Agcom Delibera n.90/10/CIR, Agcom Delibera n.103/10/CIR, Agcom Delibera n.106/10/CIR, Agcom Delibera n.3/11/CIR, Agcom Delibera n.20/11/CIR, Agcom Delibera n.23/11/CIR, Agcom Delibera n.34/11/CIR, Agcom Delibera n.38/11/CIR, Agcom Delibera n.41/11/CIR, Agcom Delibera n.57/11/CIR, Agcom Delibera n.92/11/CIR, Agcom Delibera n.94/11/CIR, Agcom Delibera n.99/11/CIR, Agcom Delibera n.124/11/CIR, Agcom Delibera n.138/11/CIR, Agcom Delibera n.144/11/CIR, Agcom Delibera n.145/11/CIR, Agcom Delibera n.156/11/CIR, Agcom Delibera n.12/12/CIR, Agcom Delibera n.16/12/CIR, Agcom Delibera n.25/12/CIR, Agcom Delibera n.26/12/CIR, Agcom Delibera n.27/12/CIR, Agcom Delibera n.41/12/CIR. Agcom Delibera n.48/12/CIR, Agcom Delibera n.68/12/CIR, Agcom Delibera n.85/12/CIR, Agcom Delibera n.97/12/CIR, Agcom Delibera n.103/12/CIR, Agcom Delibera n.112/12/CIR. Ancora, dichiara Agcom nella Delibera n.117/10/CIR che: "Qualora l'utente lamenti il malfunzionamento del servizio, l'operatore, per andare esente da responsabilità, è tenuto a fornire la prova, ai sensi dell'articolo 1218 c.c., che l'inadempimento è stato determinato da causa a lui non imputabile. In mancanza di tale prova, l'utente ha diritto al riconoscimento di un indennizzo per tutti i giorni di disservizio, da calcolarsi dall'inizio del malfunzionamento (escluso il numero di giorni previsto per la risoluzione del guasto)

sino al momento dello scioglimento del vincolo contrattuale”. Agcom nella Delibera n.141/10/CIR riconosce “...sussistente la responsabilità dell'operatore, qualora lo stesso non garantisca l'utilizzo del servizio in modo regolare, continuo e senza interruzioni, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, della delibera Agcom n. 179/03/CSP, con conseguente diritto dell'utente alla corresponsione di un indennizzo a ristoro del disservizio subito”. Conformi: Agcom Delibera n.142/10/CIR, Agcom Delibera n.25/11/CIR, Agcom Delibera n.33/11/CIR, Agcom Delibera n.51/11/CIR, Agcom Delibera n.52/11/CIR, Agcom Delibera n.129/11/CIR, Agcom Delibera n.13/12/CIR, Agcom Delibera n.14/12/CIR, Agcom Delibera n.33/12/CIR. Concorde su tutta la linea anche Agcom con la Delibera n.80/12/CIR che stabilisce che: “Gli operatori devono fornire i servizi in modo regolare, continuo e senza interruzioni, nel rispetto delle previsioni normative e contrattuali. Ne consegue che in tutti i casi di malfunzionamento di un servizio di comunicazione elettronica, allorquando l'utente non può pienamente godere, con le modalità prescelte, del servizio promesso e acquistato, lo stesso ha diritto ad un indennizzo per tutti i giorni di disservizio, a meno che l'operatore non dimostri che l'inesatto adempimento ovvero l'inadempimento totale (quando il servizio non è affatto fornito) sia dipeso da causa a lui non imputabile, secondo il disposto dell'articolo 1218 c.c. ovvero da specifiche cause di esclusione della responsabilità previste dalle condizioni contrattuali, salvo il caso in cui le relative clausole debbano essere prima facie considerate vessatorie ai sensi della disciplina sulla tutela dei consumatori”. Il Corecom Abruzzo, con la Delibera n.5/11, sulla base di quanto disposto dall'articolo 3, comma 4, della delibera Agcom n.179/03/CSP, evidenzia che “...gli operatori sono tenuti a fornire i servizi in modo regolare, continuo e senza interruzioni, nel rispetto delle previsioni normative e contrattuali. Ne consegue che allorquando l'utente non possa pienamente godere, con le modalità prescelte, del servizio oggetto del contratto, l'operatore di comunicazioni debba considerarsi inadempiente; del resto l'inesatto adempimento, secondo il disposto dell'articolo 1218 c.c., equivale ad inadempimento e come tale è idoneo a far sorgere una responsabilità contrattuale in capo al debitore”. Il Corecom Calabria, con la Delibera n.52/11 integra quanto sopra evidenziando che la normativa prevista in materia: “...impone agli operatori l'erogazione dei servizi in modo regolare, continuo e senza interruzioni, salvi i casi di interventi programmati e previa informazione agli utenti, con specifica indicazione della durata dell'interruzione stessa. Il mancato rispetto degli standard prefissati dalla carta dei servizi per la riparazione dei guasti e per il ripristino dei servizi offerti, determina, a carico dell'operatore, l'obbligo di corrispondere un indennizzo all'utente”. Conformi: Corecom Abruzzo Determinazione n.46/12, Corecom Abruzzo Determinazione n.141/12, Corecom Calabria Delibera n.9/12, Corecom Calabria Delibera n.17/12, Corecom Lazio Delibera n.4/11, Corecom Lazio Delibera n.27/11, Corecom Lazio Delibera n.28/11, Corecom Lazio Delibera n.31/11, Corecom Lazio Delibera n. 63/11 Corecom Lazio Delibera n. 73/11 Corecom Lazio Delibera n. 10/12 Corecom Lazio Delibera n.21/12, Corecom Lazio Delibera n.76/12, Corecom Lazio Delibera n.77/12, Corecom Umbria Delibera n.48/12, Corecom Umbria Delibera n.67/12, Corecom Umbria Delibera n.74/12, Corecom Umbria Delibera n.75/12, Corecom Umbria Delibera n.76/12, Corecom Umbria Delibera n.77/12. In

considerazione di tutto quanto sopra esposto e dedotto, nel caso de quo, si delinea chiaramente, da una parte, la figura dell'utente che non si è limitato a denunciare l'avvenuta interruzione della linea, ma nel procedimento di conciliazione innanzi al Corecom, ha anche prodotto la documentazione atta a provare che la Tim S.p.a., nelle proprie comunicazioni, ha espressamente ammesso l'esistenza del disservizio lamentato. Ed infatti, nella risposta del 13.7.22, l'operatore dichiara: "La linea è isolata e provvederemo quanto prima, prevediamo entro il 15 luglio...", e nelle successive risposte del 16.7.22, 18.7.22, 20.7.22, 27.7.22, 29.7.22, 1.8.22 e del 3.8.22 ammette: "Ci scusiamo per il protrarsi del disservizio...abbiamo preso in carico il tuo sollecito". Soltanto in data 17.8.22, l'operatore dichiara: "Ti informiamo che siamo intervenuti". E' semmai l'operatore pertanto, a non aver provato la sussistenza di una problematica di natura tecnica, tale da aver impedito la riattivazione, in tempi ragionevoli, della linea richiesta dall'istante, esponendo il medesimo e la di lui moglie alle difficoltà descritte nelle memorie depositate in atti, né di averne dato puntuale ed esaustiva informazione. Per quanto attiene, più specificatamente, la quantificazione dell'indennizzo al quale è tenuto l'operatore, interviene l'art.6 dell'Allegato A alla Delibera n.347/18/CONS, che, al comma 1, stabilisce espressamente che: "In caso di completa interruzione del servizio per motivi tecnici, imputabili all'operatore, sarà dovuto un indennizzo, per ciascun servizio non accessorio, pari a euro 6 per ogni giorno di interruzione..." e al comma 2, che: "Se il malfunzionamento è dovuto al ritardo, imputabile all'operatore, nella riparazione del guasto, l'indennizzo è applicabile all'intero periodo intercorrente tra la proposizione del reclamo e l'effettivo ripristino della funzionalità del servizio". Pertanto, considerato che l'interruzione della linea ha avuto inizio in data 13.7.22 e che la problematica risulta essere stata risolta in data 17.8.22, l'operatore sarà tenuto a indennizzare il Sig. Russo per complessivi € 432,00 (€ 6,00 x 36 giorni = € 216,00 x 2 -linea voce e internet-). Dichiara parte istante che, a fronte del disservizio patito, si sarebbe visto più volte costretto a contattare il call center dell'operatore, nonché ad inviare numerose pec, ma nonostante ciò, il problema non veniva risolto dall'operatore, se non in data 17.8.22, con conseguenti, gravi danni sia per il medesimo, che per la di lui moglie. Contrariamente a quanto assunto dall'operatore, la domanda dell'istante appare fondata dal momento che il medesimo, ha fornito la prova di aver più volte contattato il call center dell'operatore, in data 13.7.22, 16.7.22, 18.7.22, 20.7.22, 27.7.22, 29.7.22, 1.8.22, 3.8.22 ed in data 11.8.22, nonché di aver inviato svariate pec, in data 3.8.22, 11.8.22 ed in data 12.8.22. Tutti i reclami e le segnalazioni operate dall'istante, sono risultate completate dai numeri identificativi degli operatori cui il medesimo si era rivolto, con le dettagliate risposte ricevute, con l'indicazione dei giorni, dell'ora e degli screenshot alle stesse conseguiti. Si evidenzia tutt'al più, da parte dell'operatore, il mancato invio di una risposta dettagliata e completa ai vari reclami inoltrati dall'istante, che abbia reso edotto il medesimo, in modo circostanziato ed esauriente, circa le specifiche motivazioni dell'interruzione della linea e circa i guasti tecnici che si sarebbero eventualmente e concretamente verificati. In atti, non risulta alcun documento da parte dell'operatore, in grado di provare l'avvenuta risposta secondo le modalità de quo, come prescrive anche l'art.8, comma 4 della delibera n°179 del 2003 CSP, che stabilisce che la risposta al reclamo deve essere in forma scritta,

adeguatamente motivata e comprensiva degli accertamenti compiuti e così: “La risposta al reclamo deve essere adeguatamente motivata e fornita entro il termine indicato nel contratto e comunque non superiore a 45 giorni dal ricevimento della richiesta, in forma scritta. La mancata o ritardata risposta al reclamo inviato, da cui è derivata per l’utente una mancanza di ascolto, di dialogo e contraddittorio con il gestore, fonda il diritto dell’utente medesimo al riconoscimento di un indennizzo anche in quanto inadempimento contrattuale ai sensi delle previsioni di cui all’art.11, comma 2, della delibera 179/03/CSP per l’evidente fine di dare all’utente reclamante un riscontro chiaro ed esaustivo, univoco e agevolmente dimostrabile, idoneo quindi a riequilibrare le posizioni delle parti in un dialogo che, tipicamente, non nasce paritario a causa della qualità dell’operatore come soggetto strutturalmente e numericamente superiore, organizzato e diversificato”. Le delibere Agcom sono chiare sul punto, evidenziando che “meritano l’accoglimento le istanze relative alla liquidazione dell’indennizzo per la mancata risposta ai reclami” (Agcom nn.9/10/CIR, 13/10/CIR, 32/12/CIR, 58/12/CIR). L’utente ha pertanto diritto al pagamento di un indennizzo per la mancata risposta al reclamo secondo i dettami di cui sopra, per la cui determinazione, ci si riporta all’art.12 dell’allegato A alla Delibera n.347/18/CONS, che stabilisce espressamente che “L’operatore che non fornisce risposta al reclamo entro i termini stabiliti dalla carta dei servizi o dalle delibere delle Autorità, è tenuto a corrispondere al cliente un indennizzo pari ad Euro 2,50 per ogni giorno di ritardo, sino ad un massimo di Euro 300,00”. Destituita di ogni fondamento risulta inoltre, l’eccezione sollevata dall’operatore, secondo cui l’utente non avrebbe provveduto ad inoltrare reclamo e/o provare l’effettivo inoltro del reclamo stesso con cui avrebbe inteso denunciare il disservizio, dal momento che l’utente ha sostenuto di aver più volte fatto reclamo presso il call center di Tim S.p.a. e dal momento che lo stesso Corecom Calabria, a tale proposito, con la Delibera n.22/11, evidenzia che “l’articolo 8 della delibera Agcom n.179/03/CSP garantisce agli utenti la possibilità di presentare agli operatori reclami e segnalazioni, anche telefoniche, ed obbliga gli operatori a garantire la tracciabilità e la riferibilità di tali reclami e segnalazioni, onerando gli stessi a fornirne la prova. Non può quindi essere ritenuta efficace la semplice affermazione dell’operatore, non supportata da prove, dell’assenza di reclami telefonici da parte dell’utente”. Tutto quanto sopra considerato, l’istante avrà diritto ad un indennizzo per la mancata risposta al reclamo di € 90,00 (€2,50 x giorni 36). Ritenuta pertanto, fondata la domanda dell’istante, il medesimo avrà inoltre, diritto allo storno dell’importo di € 34,89 come dal medesimo richiesti, corrispondente al canone del mese durante il quale il Sig. Russo non ha potuto godere del servizio di cui al contratto sottoscritto con Tim S.p.a..

Per tutto quanto sopra esposto,

IL CORECOM LAZIO

vista la relazione del Responsabile del procedimento;

DELIBERA

Articolo 1

1. Di accogliere parzialmente l'istanza del sig. **G. Rxxx** nei confronti della società Tim S.p.a., che pertanto è tenuta a corrispondere all'istante, maggiorati degli interessi legali dalla domanda al soddisfo, l'indennizzo di € 432,00 per l'interruzione del servizio voce e internet nonché l'indennizzo per la mancata risposta al reclamo di € 90,00; Tim spa è, altresì, tenuta allo storno dalla posizione debitoria dell'istante di € 34,89, corrispondente al canone del mese durante il quale il medesimo non ha potuto godere del servizio di cui al contratto sottoscritto con Tim S.p.a. Si compensano e spese di procedura.

2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente Deliberazione è notificata alle parti e pubblicata sui siti web del Corecom e dell'Autorità (www.agcom.it), raggiungibile anche da link del sito di questo Corecom.

Roma, 22/12/2023

Il Dirigente

f.to

Dott. Roberto Rizzi

Il Presidente

Avv. Maria Cristina Cafini